



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

Roma 5 aprile 2022

Al Presidente del Tribunale di Brescia

Al Procuratore Capo di Brescia

**OGGETTO: Legge 189 del 2004, tutela penale degli animali e diritto alle cure
– Richiesta di revoca del provvedimento che dispone l'esperimento
giudiziale relativo all'abbattimento di un maiale e sua immersione in
altoforno in quanto potenziale uccisione non necessitata ai sensi dell'art. 544
–bis c.p.**

Ill.mi Presidente del Tribunale e Procuratore Capo di Brescia,

la LAV Lega Anti Vivisezione, Associazione rappresentativa sul piano nazionale delle istanze di tutela degli animali riconosciuta con Decreto del Ministero della Salute n 2/2009/EN.AS., Ente Morale riconosciuto con D.M. del 19 maggio 1998,

in persona del Presidente *pro tempore*, Sig. Gianluca Felicetti, con la presente - nell'ottica delle proprie attività statutarie di cooperazione con le Istituzioni ed in particolare con la Magistratura per l'osservanza delle normative a tutela degli animali, rappresenta quanto segue allo scopo di chiedere l'intervento delle Istituzioni che rappresentate.

Occorre a tal fine premettere che si è appreso dai canali d'informazione che la Corte D'Assise di Brescia - innanzi alla quale è pendente il processo per l'omicidio e la distruzione del cadavere di Mario Bozzoli, imprenditore titolare di una fonderia scomparso nel 2015 - avrebbe disposto per il prossimo 27 aprile un esperimento giudiziale <https://www.quibrescia.it/polemiche/2022/04/02/brescia-e-buferasul-test-nel-forno-con-un-maiale/611935/> che prevede il giorno prima e quindi il giorno 26 aprile l'uccisione di un maiale 'malato', il quale sarà successivamente bruciato in un forno fusorio per accertare se la vittima umana possa essere stata eliminata, all'epoca dei fatti, secondo le medesime modalità (<https://www.ilgiorno.it/brescia/cronaca/bozzoli-marcheno-1.7519726>).

La notizia ha avuto da subito ampia eco per il dettaglio per cui per l'esperimento sarà scelto un maiale ancora vivo – benché, si apprenderebbe dalla stampa, malato

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

- dello stesso peso della vittima, che verrà abbattuto il giorno prima proprio in funzione dell'esperimento nelle ore precedenti. L'informazione ha raggiunto, peraltro, anche associazioni animaliste del posto, le quali - secondo quanto riportato dalle stesse testate giornalistiche citate - si sarebbero già mobilitate per fermare questo esperimento, chiedendo che il maiale malato venga "graziato" e affidato a un rifugio, dove potrà essere curato e accudito.

Ebbene, alla luce di quanto anticipato, pare opportuno rilevare come tale esperimento giudiziale si ponga in potenziale contrasto, a parere della Scrivente, con la normativa europea e nazionale, anche costituzionale, a tutela degli animali, che codesto Tribunale non ha mancato negli anni di interpretare in maniera rigorosa, ed appaia potenzialmente suscettibile di integrare una condotta penalmente rilevante, consistente nel destinare **all'abbattimento un animale, potenzialmente curabile, senza necessità**, attesa l'assenza di qualsivoglia notizia in merito all'impossibilità di ricorrere a cure salvavita nei suoi confronti.

Infatti, laddove sia confermata nel maiale una eventuale patologia (che oltretutto andrebbe curata in queste settimane, se l'animale è già stato identificato), questa non potrebbe in alcun caso costituire una scriminante rispetto alla condotta di uccisione "non necessitata" di cui all'articolo 544-bis c.p., in quanto un animale malato deve essere curato ed il suo abbattimento può essere scriminato solo se la patologia è incurabile o in quanto l'uccisione risulta consentita nell'ambito delle ipotesi espressamente e tassativamente disciplinate dalla normativa speciale (ad. esempio, per la filiera della macellazione, ai sensi del Regolamento CE n. 1099/2009), in ossequio anche ai principi chiaramente scanditi da questa stessa Corte d'Assise nell'ambito del celebre caso giudiziario Green Hill.

Preme, infatti, in tal sede rammentare l'avveduto insegnamento reso dalla Corte di Appello di Brescia (sentenza 597 del 23 febbraio 2016) nel citato processo, in definitiva suggellato anche dalla pronuncia di Cassazione n. 10163 del 3 ottobre 2017 (depositata il 6 marzo 2018) la quale ha confermato, con una tripla conforme, la condanna per il delitto di uccisione di animale non necessitata nei confronti del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario, oltre che dell'amministratore delegato dell'allevamento di cani destinato alla sperimentazione. **Nel caso specifico, infatti, si è ribadita la piena riconducibilità delle condotte degli imputati al reato di cui all'articolo 544 -bis per aver sottoposto ad eutanasia un numero elevato di**

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

animali – nella specie cani – piuttosto che provvedere alle loro cure, trattandosi di patologie curabili.

Ed invero, si legge nella sentenza della Corte di Appello di Brescia che tale condotta, nonché la generale strategia aziendale, andava *“in senso diametralmente opposto all’evoluzione della normativa nazionale e comunitaria imperniata sempre più sulla considerazione e tutela dell’animale quale soggetto vivente in grado di apprezzare il dolore e la sofferenza e non più tutelato solo indirettamente”*.

La penale rilevanza dell’omissione delle cure in caso di animale malato è ribadita, peraltro, anche dalla Corte di Cassazione, sez. III penale, con la recente sentenza n. 22579 del 15/01/2019, che conferma la sussistenza dell’articolo 544-ter c.p. nell’ambito di un giudizio a carico di un uomo il quale, in qualità di proprietario di un cane, ometteva di adottare i provvedimenti necessari ad assicurare le cure del proprio animale, mettendone in pericolo la sua sopravvivenza.

Inoltre, sempre in ambito nazionale, la Suprema Corte ha costantemente ribadito come la fattispecie di cui all’articolo 544-bis c.p., al pari di quella riconducibile all’art.544-ter c.p., si riferisca a tutti gli animali e sia integrata non solo in presenza del dolo specifico della crudeltà ma anche a titolo di dolo generico nel caso in cui la condotta positiva o omissiva che ha causato la morte (o il maltrattamento) dell’animale sia caratterizzata dall’assenza di necessità. In tal caso il dolo ben può assumere anche la forma del dolo eventuale.

L’interpretazione giurisprudenziale testé richiamata deve poi essere orientata alla luce della recente riforma della Costituzione (Legge Costituzionale 11 febbraio 2022, n.1) che prevede all’articolo 9 la protezione degli animali come bene costituzionalmente rilevante¹ nonché ai principi di cui all’articolo 13 del Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea, il quale introduce il riconoscimento della necessità della protezione degli animali da parte dell’Unione e degli Stati membri, disponendo che: *“Nella formulazione e nella attuazione delle politiche della Unione nei settori*

¹ L’articolo 9 rientra tra i principi fondamentali della Costituzione e, attualmente, è composto da due commi. La riforma introduce un ulteriore comma. Di seguito, il nuovo testo della disposizione.

1. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica
2. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
3. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La Legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

della agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale”.

Con tale qualificazione, si richiede così un impegno delle politiche degli Stati membri sul fronte della tutela degli animali, che devono essere orientate a principi di protezione della loro vita e benessere. Tale norma, infatti, più volte citata dalla Cassazione penale come parametro di riferimento per la protezione degli animali e la verifica di eventuali crimini nei loro confronti (Corte di Cassazione, Sezione IV penale, sentenza n. 148 del 31 gennaio 2017, depositata l'11 aprile 2017) deve essere declinata in ogni ambito di applicazione, finanche regolato da leggi speciali, e temperata solo alla luce di altri valori equiordinati.

Infatti, anche nell'ambito delle discipline speciali (che ricomprendono - tra tutte - la normativa relativa alla sperimentazione scientifica sugli animali di cui al Decreto legislativo n. 26/2014, la normativa relativa alla tutela della fauna selvatica e di regolamentazione dell'attività venatoria di cui alla L. 157/1992, la normativa sulla macellazione di cui al Regolamento (UE) 1099/2009, nonché sugli animali impiegati nei circhi di cui alla Legge 337/1968 in combinato con la L. 150/1992), la scriminante di cui all'art. 19-ter disp. coord. cod. pen. trova il proprio limite applicativo nella funzionalità della condotta posta in essere rispetto agli scopi e alle ragioni poste alla base della normativa speciale stessa, trovando nuovamente applicazione - al di fuori di tali limiti - la norma penale di cui agli artt. 544-bis, 544-ter e seguenti.

L'integrazione dei suddetti reati è stata attentamente definita anche dalla Cassazione Terza Sezione penale, con sentenza n. 16497 del 2013 e Terza Sezione penale, con sentenza n. 11606 del 6 marzo 2012 (quest'ultima nell'ambito dell'attività circense) e ritenuta configurabile laddove le condotte in esame non risultino conformi a quanto disposto dalle norme speciali sul tema. In particolare, la sopra citata sentenza n. 16497 del 2013 stabilisce, infatti, che *“dette attività, segnatamente contemplate dalla norma di coordinamento di cui all'art. 19 -ter disp. coord. cod. pen., devono essere svolte, per potere essere esentate da sanzione penale, nell'ambito della normativa speciale stessa [...]. La norma in questione, alla pari di quella, generale, dell'art. 51 c.p. relativa alla scriminante dell'esercizio del*

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale



**DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI**

diritto, appare, dunque, espressione del principio della necessaria coerenza dell'ordinamento giuridico, posto che un medesimo comportamento non può, allo stesso tempo, essere consentito o addirittura imposto, da una parte, e vietato dall'altra. Di qui, però, anche, appunto, l'esigenza che le condotte in astratto rapportabili alle fattispecie di cui al titolo IX bis del libro II del codice penale si mantengano all'interno del perimetro di previsione della legge speciale, posto che la fuoriuscita anche solo in parte dai limiti della norma determinerebbe il venir meno della ratio sottesa all'art. 19 cit., e, dunque, fa piena riconducibilità all'interno delle norme penali?'

Pertanto, in linea con la disciplina europea, costituzionale e nazionale ivi richiamata, in caso di uccisioni non necessitate di animali - non previste e quindi scriminate da leggi speciali - è potenzialmente ipotizzabile la violazione dell'articolo 544 -bis del codice penale "Uccisione di Animali".

In conclusione,

in forza di un simile quadro di tutela, si ritiene pertanto che l'obiettivo proprio dell'esperimento giudiziale debba essere piuttosto raggiunto con il ricorso ad altre modalità di simulazione.

Alla luce di tutto quanto testé rappresentato, **consapevoli della grande attenzione di questo Tribunale alle tematiche relative alla tutela giuridica degli animali,**

si propone, pertanto, specifica istanza affinché sia valutata la necessità della revoca del provvedimento che dispone l'esperimento giudiziale relativo all'abbattimento del maiale de quo, in quanto potenziale uccisione non necessitata ai sensi dell'articolo 544-bis del Codice penale.

Confidando in un cortese riscontro,

si porgono distinti saluti

Gianluca Felicetti

Presidente LAV

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale